

**Ricorso proposto il 29 maggio 2012 — International Brands Germany/UAMI — Stuffer (ALOHA 100 % NATURAL)**

(Causa T-243/12)

(2012/C 217/58)

*Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* International Brands Germany GmbH & Co. KG (Paderborn, Germania) (rappresentanti: avv.ti B. Hein e M. Hoffmann)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Stuffer SpA (Bolzano, Italia)

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 14 marzo 2012, procedimento R 1058/2011-1, e respingere l'opposizione;
- condannare il convenuto alle spese, incluse quelle del ricorso.

**Motivi e principali argomenti**

*Richiedente il marchio comunitario:* la ricorrente

*Marchio comunitario di cui trattasi:* marchio figurativo «ALOHA 100 % NATURAL» per prodotti della classe 32 — Domanda n. 7 050 701

*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* Stuffer SpA

*Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione:* marchio nazionale denominativo «ALO» per prodotti della classe 32

*Decisione della divisione d'opposizione:* l'opposizione è stata accolta

*Decisione della commissione di ricorso:* il ricorso è stato respinto

*Motivi dedotti:* violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009

**Ricorso proposto il 30 maggio 2012 — Unister/UAMI (fluege.de)**

(Causa T-244/12)

(2012/C 217/59)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* Unister GmbH (Lipsia, Germania) (rappresentanti: avv.ti H. Hug e A. Kessler-Jensch)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 14 marzo 2012, nel procedimento R 2149/2011-1;
- condannare il convenuto alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

*Marchio comunitario di cui trattasi:* il marchio denominativo «fluege.de», per prodotti delle classi 25, 28, 35, 39, 41 e 43.

*Decisione dell'esaminatore:* diniego di registrazione.

*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso.

*Motivi dedotti:*

- violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009;
- violazione dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009.

**Ricorso proposto il 12 giugno 2012 — Mederer/UAMI — Katjes Fassin (SOCCER GUMS)**

(Causa T-258/12)

(2012/C 217/60)

*Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* Mederer GmbH (Fürth, Germania) (rappresentanti: avv.ti O. Ruhl e C. Sachs)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Katjes Fassin GmbH & Co. KG (Emmerich am Rhein, Germania)

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso del 10 aprile 2012, procedimento R 225/2011-4;

— condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e la Katjes Fassin GmbH & Co. KG alle spese del procedimento di opposizione, del ricorso e del procedimento dinanzi al Tribunale.

### **Motivi e principali argomenti**

*Richiedente il marchio comunitario:* la ricorrente

*Marchio comunitario di cui trattasi:* marchio denominativo «SOC-CER GUMS» per prodotti della classe 30 — Domanda di marchio comunitario n. 8 629 446

*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* Katjes Fassin GmbH & Co. KG

*Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione:* marchio nazionale denominativo «SOCCER STAR» per prodotti della classe 30

*Decisione della divisione d'opposizione:* l'opposizione è stata accolta

*Decisione della commissione di ricorso:* il ricorso è stato respinto

*Motivi dedotti:*

- violazione dell'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009;
- violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009

---

**Ordinanza del Tribunale del 5 giugno 2012 — Iberdrola/Commissione**

(Causa T-431/11) <sup>(1)</sup>

(2012/C 217/61)

*Lingua processuale:* lo spagnolo

Il presidente dell'Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

---

<sup>(1)</sup> GU C 282 del 24.9.2011.